

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis, tabella B del D.P.R. 672/1972.

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONTRATTO

redatto nella forma della scrittura privata

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria della a ridotto impatto ambientale (ex Decreto del 24.05.2012 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene") Residenza universitaria di via Santa Margherita a Trento e appartamenti gestiti da Opera Universitaria nella città di Trento e Rovereto

Tra le parti:

- OPERA UNIVERSITARIA (di seguito "Opera") con sede in via della Malpensada 82/A, a Trento, C.F. n. 80003390228, P.IVA 00453340226 rappresentata dal Direttore, DOTT. FONTANA PAOLO, nato a Levico Terme (TN), il 9/12/1957 e domiciliato - per la carica - in Trento presso la sede legale dell'Ente;
- Chindet s.c.s. (di seguito "Cooperativa") con sede in Trento, via Sommarive, 4 Povo, C.F. e P. IVA 02395180223, rappresentata dal legale rappresentante ODORIZZI MICHELE, nato a Trento (TN) il 10/03/1964 e domiciliato per la carica - in Povo - Trento presso la sede legale della Cooperativa;

PREMESSO:

- che con determinazione del Direttore di Opera n. 123 del 21 giugno 2018 è stata autorizzata la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della l.p. 23/1990 e ss.mm., relativo al servizio di pulizia

ordinaria e straordinaria a ridotto impatto ambientale della Residenza universitaria di via Santa Margherita a Trento e degli appartamenti gestiti da Opera Universitaria a Trento e Rovereto;

- che l'Impresa ha fornito dichiarazione sostitutiva circa i requisiti di cui all'art. 24 della l.p. 2/2016;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva subordinatamente alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/2016 ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta oltre all'applicazione di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto;

le parti come in epigrafe elettivamente domiciliate stipulano il seguente contratto:

ART. 1

Opera affida alla Cooperativa che accetta, il servizio di pulizia ordinaria e straordinaria della Residenza universitaria di via Santa Margherita a Trento e degli appartamenti gestiti da Opera Universitaria a Trento e Rovereto, così come indicati nel Capitolato all'allegato A.

ART. 2

Il corrispettivo fisso del servizio di pulizia ordinario, come descritto nel capitolato, è determinato per il primo mese in € 3.762,00.= oltre ad IVA nella misura di legge, corrispondente ad un numero di 228 di ore lavorate al prezzo orario di €16,50 (al netto dell'IVA di legge). Il corrispettivo dei mesi successivi sarà determinato in accordo con l'Opera raggugliandolo ad eventuali variazioni delle superfici da pulire in funzione delle necessità

dell'Opera.

Il corrispettivo orario del servizio di pulizia straordinario, come descritto nel capitolato nonché nel mercato elettronico - MEPAT, è pari ad € 16,50.= oltre ad IVA nella misura di legge per ogni ora lavorata.

Il corrispettivo per la pulizia straordinaria di una stanza singola o doppia è convenuto in €34,50.= oltre ad IVA nella misura di legge.

Il corrispettivo per la pulizia straordinaria di un appartamento è convenuto in €60,06.= oltre ad IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'articolo 7 della l.p. 23/1990 i prezzi sono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. È ammessa la revisione prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 3

L'appalto decorre dal 1 primo luglio (duemiladiciotto) e scadrà il 31 (trentuno) dicembre (duemiladiciotto), salvo il diritto di recesso da parte di Opera Universitaria, ai sensi dell'art. 21 del capitolato allegato al contratto ovvero al raggiungimento dell'importo massimo contrattuale.

ART. 4

La Cooperativa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. A tal fine, si indica, quale codice identificativo di gara (C.I.G.), del presente appalto il seguente: **Z7F241006F**.

ART. 5

La Cooperativa, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque

aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di Opera Unversitaria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Opera nei confronti della medesima Impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

La Cooperativa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di Opera Universitaria di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine la Cooperativa dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. La Cooperativa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Cooperativa il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

La Cooperativa si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 6

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità specificamente indicate nell'allegato capitolato speciale, all'articolo 16.

Opera Universitaria rientra attualmente tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente.

ART. 7

Tutte le spese, imposte, tasse ed eventuali soprattasse comunque inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono interamente a carico della Cooperativa, mentre l'I.V.A. è a carico di Opera e sarà corrisposta a norma di legge.

Il presente contratto è in forma elettronica e viene sottoscritto digitalmente da entrambe le parti ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 8

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere la Cooperativa ed Opera Universitaria, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 9

Costituiscono parte integrante del presente contratto il Capitolato Speciale

d'Oneri e il D.U.V.R.I. sottoscritto dalla Cooperativa che vengono allegati al presente contratto.

La Cooperativa, con la sottoscrizione del presente contratto assume di aver preso visione e conoscenza di tutti gli atti in esso richiamati, anche se non materialmente allegati, il contenuto dei quali conseguentemente è immediatamente prescrittivo per la stessa.

ART. 10

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alla legge provinciale in materia e alle norme del codice civile.

Le parti si danno il reciproco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

CHINDET S.C.S.

OPERA UNIVERSITARIA DI

TRENTO

Odorizzi Michele

Paolo Fontana